

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2996

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MOLINARI, IEZZI, BORDONALI, PANIZZUT, ANDREUZZA, BAGNAI, BENVENUTO, BISA, CECCHETTI, CENTENARO, COMAROLI, FRASSINI, GIACCONE, GIGLIO VIGNA, GUSMEROLI, LAZZARINI, MACCANTI, MAFFIOLI, MARCHETTI, ZOFFILI

Introduzione del capo III-*bis* del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, concernente l'istituzione della Zona economica speciale per le aree transfrontaliere dell'Italia settentrionale – ZES Nord

Presentata il 30 giugno 2026

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si intende introdurre nell'ordinamento nazionale la Zona economica speciale per le aree transfrontaliere dell'Italia settentrionale – ZES Nord, quale strumento di politica economica e territoriale finalizzato a rafforzare la competitività dei sistemi produttivi localizzati nelle aree di confine nazionali e nei territori caratterizzati da una forte integrazione economica, infrastrutturale e funzionale con gli Stati confinanti dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo. Tali territori rappresentano, infatti, uno dei principali motori della crescita del Paese, co-

stituendo una delle più rilevanti aree produttive, manifatturiere e logistiche, nonché uno snodo strategico delle relazioni economiche europee. Essi si distinguono per una spiccata vocazione all'internazionalizzazione, per l'elevata intensità degli scambi commerciali con i Paesi confinanti e per la presenza di filiere industriali altamente specializzate, profondamente integrate nei mercati europei. In tale contesto, la Zona economica speciale per le aree transfrontaliere dell'Italia settentrionale – ZES Nord è concepita come uno strumento finalizzato a sostenere gli investimenti, favorire la crescita delle imprese, rafforzare l'attrattività

dei territori interessati e promuovere una più efficace integrazione economica e infrastrutturale con le regioni europee limitrofe, contribuendo al contempo al rafforzamento della competitività complessiva del sistema produttivo nazionale.

Tuttavia, nonostante tali punti di forza, le aree di confine italiane si confrontano spesso con crescenti fenomeni di concorrenza fiscale, amministrativa e regolatoria da parte dei territori limitrofi, che spesso beneficiano di regimi di maggior favore relativamente agli investimenti produttivi e all'insediamento delle imprese. A ciò si aggiungono le difficoltà derivanti dalla particolare conformazione geografica di numerose zone montane e periferiche, nonché la necessità di rafforzare le infrastrutture materiali e immateriali indispensabili per sostenere la competitività delle economie locali.

In questo contesto, l'istituzione della Zona economica speciale per le aree transfrontaliere dell'Italia settentrionale – ZES Nord intende promuovere una strategia organica di sviluppo territoriale fondata sulla valorizzazione delle vocazioni produttive esistenti, sul potenziamento delle reti infrastrutturali e logistiche nonché sul sostegno agli investimenti innovativi e sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi. La proposta mira, pertanto, a favorire una maggiore competitività economica di tali territori rispetto alle regioni europee confinanti, contribuendo al rafforzamento della coesione territoriale e al potenziamento del sistema produttivo nazionale.

La proposta si ispira ai principi che hanno guidato l'istituzione delle Zone economiche speciali già previste dall'ordinamento italiano, adattandoli alle peculiarità economiche e territoriali delle aree transfrontaliere del Nord. In particolare, si vuole configurare la Zona economica speciale per le aree transfrontaliere dell'Italia settentrionale – ZES Nord come uno strumento flessibile, capace di ricomprendere non soltanto i territori direttamente confinanti con altri Stati, ma anche aree che, pur non essendo geograficamente contigue, risultano stabilmente integrate sotto il pro-

filo economico, produttivo o infrastrutturale con i sistemi transfrontalieri e con le principali direttrici europee di trasporto e di scambio, nonché i territori all'interno delle regioni interessate riconosciuti quali aree di crisi industriale.

La proposta attribuisce, quindi, particolare rilievo alla programmazione strategica degli interventi, prevedendo l'adozione di un Piano strategico triennale volto a individuare le priorità di sviluppo, le filiere produttive da sostenere, gli investimenti infrastrutturali da realizzare e le misure necessarie a favorire l'attrazione di nuovi capitali e di nuove attività imprenditoriali. Tale strumento consentirà di coordinare efficacemente le politiche nazionali, regionali ed europee, assicurando una visione unitaria dello sviluppo delle aree interessate.

Accanto agli strumenti di pianificazione, la proposta introduce un apposito sistema di direzione, fondato sulla collaborazione tra Stato, regioni e autonomie territoriali, al fine di garantire il coordinamento delle politiche pubbliche e il monitoraggio continuo dei risultati conseguiti. In tale prospettiva vengono istituite una Cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e una specifica Struttura di missione incaricata dell'attuazione operativa della Zona economica speciale per le aree transfrontaliere dell'Italia settentrionale, del monitoraggio degli investimenti e della promozione dell'attrattività territoriale.

Un elemento centrale della presente proposta è rappresentato dall'introduzione di misure fiscali e contributive volte a incentivare gli investimenti produttivi e la creazione di nuova occupazione. Le agevolazioni previste, nel pieno rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, sono finalizzate proprio a sostenere programmi di investimento incrementali, a favorire l'insediamento di nuove imprese e a rafforzare la permanenza di quelle già operanti nei territori interessati. Tutto ciò si accompagna all'adozione di procedure amministrative semplificate e di regimi autorizzativi accelerati, al fine di ridurre gli

oneri burocratici e migliorare il contesto operativo delle attività economiche.

La finalità complessiva dell'intervento è quella di creare un ambiente favorevole alla crescita economica, all'innovazione e all'occupazione, valorizzando il ruolo strategico delle aree transfrontaliere dell'Italia settentrionale nel quadro delle dinamiche economiche europee e contribuendo al rafforzamento della competitività del Paese.

Nello specifico, la presente proposta di legge integra l'attuale disciplina della Zona economica speciale per il Mezzogiorno, contenuta nel decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, introducendo in tale provvedimento un nuovo capo III-*bis* dedicato alla Zona economica speciale per le aree transfrontaliere dell'Italia settentrionale – ZES Nord e definendone l'assetto organizzativo, gli strumenti di programmazione strategica, il regime delle agevolazioni e le modalità di finanziamento. L'articolo 17-*bis* istituisce la Zona economica speciale per le aree transfrontaliere dell'Italia settentrionale – ZES Nord, ne definisce le finalità e individua i criteri per la delimitazione delle aree interessate, prevedendo altresì la possibilità di comprendere territori non contigui ad esse ma caratterizzati da una comprovata integra-

zione economica, produttiva o infrastrutturale con le aree di confine. La disposizione disciplina inoltre il procedimento di individuazione e di perimetrazione delle aree, rinviando a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare previa intesa in sede di Conferenza unificata. L'articolo 17-*ter* disciplina l'organizzazione della Zona economica speciale per le aree transfrontaliere dell'Italia settentrionale mediante l'istituzione di una Cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e di una Struttura di missione dedicata, individuandone la composizione e le funzioni di coordinamento, monitoraggio e promozione degli interventi. L'articolo 17-*quater* introduce il Piano strategico della ZES Nord, definendone la durata, i contenuti e le modalità di approvazione. Il Piano costituisce lo strumento fondamentale di programmazione degli interventi e individua le priorità di sviluppo economico, infrastrutturale, logistico e tecnologico delle aree interessate. L'articolo 17-*quinquies* reca la disciplina delle agevolazioni fiscali, contributive e amministrative previste, comunque nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, a favore delle imprese che realizzano investimenti nella ZES Nord, stabilendo le condizioni di accesso ai benefici.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Dopo il capo III del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, è inserito il seguente:

« CAPO III-BIS. – ZONA ECONOMICA SPECIALE PER LE AREE TRANSFRONTALIERE DELL'ITALIA SETTENTRIONALE – ZES NORD

Art. 17-bis. – *(Istituzione della Zona economica speciale per le aree transfrontaliere dell'Italia settentrionale)* – 1. Al fine di rafforzare la competitività dei sistemi produttivi delle aree di confine e delle aree ad elevata integrazione economica con i territori transfrontalieri dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo e della Svizzera nonché di ridurre gli svantaggi infrastrutturali e logistici connessi alla loro posizione geografica, a decorrere dal 1° gennaio 2027 è istituita la Zona economica speciale per le aree transfrontaliere dell'Italia settentrionale, di seguito denominata “ZES Nord”, che comprende i territori delle regioni Lombardia, Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige confinanti con Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo o con la Svizzera. I territori compresi nella ZES Nord sono individuati secondo criteri di continuità territoriale, funzionale ed economica con i territori transfrontalieri e con le principali direttrici europee di trasporto e scambio.

2. Possono essere comprese nella ZES Nord ulteriori aree territoriali, anche non direttamente confinanti o non contigue rispetto a quelle di cui al comma 1, purché caratterizzate da una stabile e comprovata continuità funzionale, economica, produttiva o infrastrutturale con le medesime e idonee a concorrere allo sviluppo integrato dei sistemi territoriali e delle filiere strategiche transfrontaliere, nonché le aree di

crisi industriale complessa e le aree di crisi industriale diversa da quella complessa individuate, rispettivamente, ai sensi dei commi 8 e 8-*bis* dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

3. Le aree di cui ai commi 1 e 2 sono individuate e perimetrate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, sentite le regioni e le province autonome interessate, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Il decreto di cui al comma 3 può prevedere l'articolazione della ZES Nord in aree funzionali, anche non contigue, caratterizzate dalla presenza di distretti produttivi, filiere strategiche, poli tecnologici o sistemi logistici integrati.

5. Le misure di cui al presente capo sono attuate nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 17-*ter*. – (*Organizzazione della ZES Nord*) – 1. Al fine di garantire l'efficace attuazione degli interventi e il coordinamento delle politiche di sviluppo della ZES Nord, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita la Cabina di regia per la ZES Nord, presieduta dal Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione.

2. La Cabina di regia è composta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle imprese e del *made in Italy*, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, nonché dai presidenti delle regioni e delle province autonome interessate. Alle riunioni della Cabina di regia possono essere invitati, senza diritto di voto, rappresentanti delle ammi-

nistrazioni centrali competenti, dell'Unione delle province d'Italia e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, nonché soggetti pubblici e privati portatori di interessi strategici.

3. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, alle dirette dipendenze del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, una struttura di missione denominata "Struttura di missione ZES Nord", alla quale è preposto un coordinatore, articolata in due direzioni generali e in quattro uffici di livello dirigenziale non generale.

4. La Struttura di missione ZES Nord provvede, in particolare, allo svolgimento delle seguenti attività:

a) assicura, sulla base degli orientamenti della Cabina di regia per la ZES Nord, supporto all'Autorità politica delegata in materia di ZES per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo relativamente all'attuazione del Piano strategico della ZES Nord di cui all'articolo 17-*quater*;

b) svolge compiti di coordinamento e attuazione delle attività previste nel Piano strategico della ZES Nord;

c) svolge compiti di monitoraggio, con cadenza almeno semestrale e sulla base degli indicatori di avanzamento fisico, finanziario e procedurale definiti dalla Cabina di regia per la ZES Nord, degli interventi e degli incentivi concessi, anche al fine di verificare l'andamento delle attività, l'efficacia delle misure di incentivazione concesse, gli effetti economici e occupazionali e il raggiungimento dei risultati attesi come indicati nel Piano strategico della ZES Nord;

d) definisce, in raccordo con le amministrazioni competenti, le attività necessarie a promuovere l'attrattività della ZES Nord per le imprese e garantire la disponibilità e l'accessibilità al pubblico delle informazioni rilevanti;

e) cura l'istruttoria e svolge le funzioni di amministrazione procedente ai fini delle

attività di raccordo in materia di aiuti di Stato e programmazione territoriale con le istituzioni dell'Unione europea nonché ai fini dell'attuazione delle procedure autorizzative e dei regimi amministrativi speciali previsti dal presente capo.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite l'organizzazione della Struttura di missione nonché le competenze e le modalità di funzionamento della Cabina di regia.

Art. 17-*quater*. – (*Piano strategico della ZES Nord*) – 1. Il Piano strategico della ZES Nord ha durata triennale e definisce, in coerenza con gli obiettivi nazionali di competitività, coesione territoriale, autonomia strategica delle filiere produttive nonché con la programmazione europea, statale e regionale dei fondi di investimento e dei fondi strutturali europei, la politica di sviluppo della ZES Nord. Il Piano individua, anche in modo differenziato tra le aree territoriali che ne fanno parte, i settori produttivi da promuovere e da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo economico, logistico, infrastrutturale e tecnologico delle aree comprese nella ZES Nord, nonché le relative modalità di attuazione.

2. Il Piano strategico individua altresì gli interventi finalizzati a rafforzare l'integrazione economica e infrastrutturale delle aree che ne fanno parte con le regioni e gli Stati confinanti, la competitività dei relativi sistemi produttivi nonché le misure di contrasto agli svantaggi derivanti dalla marginalità geografica delle zone montane e di confine facenti parte delle aree medesime.

3. Nell'ambito della ZES Nord possono essere individuate, ai sensi dell'articolo 17-*bis*, comma 4, quali articolazioni territo-

riali funzionali, specifiche aree caratterizzate dalla presenza di distretti produttivi ad alta specializzazione, filiere industriali strategiche, poli logistici, piattaforme intermodali, sistemi dell'innovazione e della ricerca ovvero altre aggregazioni economiche di rilevanza nazionale o transfrontaliera. Tali articolazioni possono comprendere territori anche non territorialmente contigui, purché caratterizzati da comprovata continuità economica, infrastrutturale o funzionale, nonché le aree di crisi industriale complessa e le aree di crisi industriale diversa da quella complessa individuate, rispettivamente, ai sensi dei commi 8 e 8-bis dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

4. La Struttura di missione di cui all'articolo 17-ter, commi 3 e 4, predispone lo schema del Piano strategico della ZES Nord, assicurando la piena partecipazione delle regioni Lombardia, Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige. Alla predisposizione del Piano partecipano altresì tre rappresentanti designati congiuntamente dall'Unione delle province d'Italia e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, previo parere della Cabina di regia di cui all'articolo 17-ter, commi 1 e 2, è approvato, entro centoventi giorni dalla data di istituzione della ZES Nord, il Piano strategico della ZES Nord. Il Piano è aggiornato con le medesime modalità.

Art. 17-quinquies. — (*Regime fiscale e agevolazioni*) — 1. Le imprese già operanti e quelle di nuovo insediamento nella ZES Nord che realizzano un programma di investimento e di sviluppo aziendale possono beneficiare delle seguenti agevolazioni:

a) un credito d'imposta per gli investimenti realizzati nelle aree comprese nella

ZES Nord, nella misura massima consentita dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato a finalità regionale;

b) misure di riduzione del carico tributario regionale e locale adottate, nell'ambito delle rispettive competenze, dalle regioni e dagli enti territoriali interessati;

c) un esonero contributivo per le nuove assunzioni effettuate nelle aree della ZES Nord;

d) l'accesso a procedure semplificate, individuate anche mediante protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, nonché l'introduzione di regimi speciali finalizzati alla riduzione dei termini procedurali e alla semplificazione delle procedure previste dalla normativa vigente, sulla base di criteri derogatori e modalità individuati dal Piano strategico di cui all'articolo 17-*quater*.

2. Per l'accesso alle agevolazioni di cui al presente articolo, la sede operativa principale e l'unità produttiva principale dell'impresa devono essere localizzate all'interno della ZES Nord, come individuata e perimetrata ai sensi dell'articolo 17-*bis*, comma 3. La fruizione delle agevolazioni di cui al presente articolo è altresì subordinata, a pena di revoca delle stesse, al rispetto delle seguenti condizioni:

a) le imprese devono garantire la permanenza dell'attività economica e del luogo di svolgimento della stessa per almeno cinque anni a decorrere dal completamento del programma di cui al comma 1 del presente articolo;

b) una quota prevalente delle nuove assunzioni deve riguardare lavoratori residenti da almeno cinque anni nelle aree comprese nella ZES Nord, nel rispetto della normativa europea applicabile;

c) l'importo complessivo delle agevolazioni fiscali di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 del presente articolo non può eccedere, in ciascun esercizio finanziario, il 40 per cento del fatturato annuo dell'impresa.

3. Le agevolazioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 del presente articolo

sono concesse nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, nonché, ove applicabile, della normativa europea in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo. Ove richiesto dalla normativa europea applicabile in materia, l'efficacia delle agevolazioni è altresì subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ».

PAGINA BIANCA



19PDL0203450